



50743/15

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

UDIENZA PUBBLICA
DEL 16/10/2015

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAURIZIO FUMO

Dott. ROSA PEZZULLO

Dott. ANTONIO SETTEMBRE

Dott. GIUSEPPE DE MARZO

Dott. ROBERTO AMATORE

- Presidente - SENTENZA N. 3047
- Consigliere - REGISTRO GENERALE
- Consigliere - N. 6399/2015
- Rel. Consigliere -
- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

avverso la sentenza n. 6/2014 TRIBUNALE di CAMPOBASSO, del
10/10/2014

visti gli atti, la sentenza e il ricorso

udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/10/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. *Ing. Zinetti*
che ha concluso per l'*annullamento con rinvio*

Udito, per la parte civile, l'Avv

l'usciere in persona, in subordine, per il fatto che non
Udit il difensore Avv.

del caso

che ha concluso per l'annullamento

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 10/10/2014, il Tribunale di Campobasso ha confermato la decisione di primo grado, che aveva condannato _____ alla pena di giustizia e al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, avendolo ritenuto responsabile del reato di ingiuria, per avere pronunciato all'indirizzo di _____ l'epiteto "pezzente".

Il Tribunale ha ritenuto che non vi fosse alcun collegamento tra una prima fase dell'episodio, nella quale _____ aveva cercato di intervistare il Presidente della Giunta regionale, _____ sui criteri di attribuzione dei primati presso l'ospedale di _____ - fase conclusasi con l'intervento di due agenti della Digos che avevano allontanato l'uomo dall'autovettura sulla quale si trovava lo _____ - e una seconda fase, iniziata quando il _____ si trovava discosto, mentre la polizia controllava i suoi documenti, e scaturita dall'iniziativa del _____, all'epoca Assessore alla Sanità, il quale, dopo aver rilevato che le persone che mettevano le mani addosso ad altri, prima o poi, le avrebbero ricevute, aveva apostrofato il _____ come "pezzente". Il giudice di appello ha, in definitiva, escluso sia la sussistenza della reciprocità che della provocazione.

2. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico, articolato motivo, con il quale si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, rilevando: a) che la distinzione dell'episodio in due fasi prescindeva dalla deposizione di alcuni testi sentiti e dal video acquisito agli atti, che dimostrava lo svolgimento contestuale dell'intera vicenda, e travisava il contenuto della deposizione del consigliere _____ e dell'agente della Digos _____

b) che la sentenza impugnata neppure aveva valutato, prima, quanto si era verificato nell'aula del consiglio regionale, dove l'ingresso del _____ aveva creato un momento di forte tensione, e successivamente, la condotta di quest'ultimo, peraltro non iscritto all'albo professionale dei giornalisti, il quale aveva impedito al Presidente _____ di allontanarsi con la propria autovettura, giungendo a strattonare il _____ ossia l'autista di quest'ultimo; c) che la Corte territoriale, nell'affermare l'assenza di reciprocità tra la condotta del _____ e quella dell'imputato, non aveva considerato che il primo, mentre veniva allontanato dagli agenti della Digos dall'autovettura dello _____ aveva pronunciato la frase "pensavo che fossero gli sgagnozzi dello _____", mentre erano presenti l'imputato, l'assessore _____ e il consigliere _____ e che questi ultimi due si erano lamentati con il _____ ritenendo che la frase fosse loro rivolta; d) che su tale fatto la Corte d'appello aveva travisato il contenuto della deposizione del _____ che aveva confermato come la frase del _____ lo avesse irritato e che riteneva che anche il _____ si fosse irritato; e) che anche il testi _____, riferendo che l'epiteto "scagnozzi" era stato indirizzato "anche"



ad un poliziotto aveva evidentemente correlato l'offesa ad una platea più ampia di quella individuata dal giudice di secondo grado; f) che, del resto, a fronte dell'aggressiva insistenza del , il quale, per intervistare lo era giunto ad inserirsi con il busto nell'auto e a spostare l'autista , che cercava di allontanarlo, le frasi dell'imputato, pronunciate meno di un minuto dopo rispetto all'intervento degli agenti della Digos, erano dirette a rimproverare questi ultimi, per avere tardato ad intervenire.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è fondato, in relazione ad entrambe le articolazioni prospettate, con riferimento all'art. 599, commi primo e secondo, cod. pen.

Si osserva, al riguardo, che il frazionamento dell'episodio operato dalla sentenza impugnata, che vi ha colto due fasi distinte, interrotte dall'intervento degli agenti della Digos che avevano allontanato il dal veicolo sul quale si trovava lo si fonda sulle dichiarazioni degli operanti, secondo i quali era stato proprio l'imputato "ad innescare una nuova situazione di tensione", "quando il giornalista si trovava distante dall'autovettura del Presidente della Regione".

Ora, tale valutazione, razionale se rapportata alla percezione degli agenti della Digos, che, dopo aver sedato le manifestazioni esteriori di contrasto, si erano trovati ad affrontare un nuovo focolaio di tensione, non è sufficiente, alla luce degli altri elementi risultat^{ti} dalla medesima sentenza impugnata, a giustificare la conclusione dell'insussistenza delle cause di non punibilità invocate dall'imputato. In linea di principio, va, infatti, osservato: a) quanto all'esimente della reciprocità di cui al primo comma dell'art. 599 cod. pen., che non è necessario un rapporto di immediatezza delle accuse, pur essendo richiesto che tra le stesse intercorra un evidente nesso di dipendenza nel senso che il secondo offensore offende solo perché il primo ha precedentemente offeso (Sez. 4, n. 1177 del 13/01/2000, Pizzocaro S, Rv. 215665); b) quanto alla esimente della provocazione, che il dato temporale deve essere interpretato con elasticità, non essendo necessaria una reazione istantanea, fermo restando che l'immediatezza della reazione rispetto al fatto ingiusto altrui rende più evidente la sussistenza dei presupposti di tale circostanza attenuante, mentre il passaggio di un lasso di tempo considerevole può assumere rilevanza al fine di escludere il rapporto causale e di riferire la reazione ad un sentimento differente, quale l'odio o il rancore a lungo provato (Sez. 1, n. 16790 del 08/04/2008, D'Amico, Rv. 240283; v. anche Sez. 5, n. 29384 del 06/06/2006, Pitti, Rv. 235005).

In tale cornice di riferimento, il mero intervento degli agenti della Digos e l'allontanamento dell'autovettura che trasportava il Presidente della Regione non valgono, sul piano logico, ad interrompere, in sé considerate, il nesso tra le condotte del e quelle dell'imputato e ciò non solo in ragione del

contenutissimo arco temporale in cui entrambe sono state poste in essere, ma soprattutto perché del tutto ragionevolmente la calma percepita dai medesimi agenti era soltanto quella esteriore, derivante dalla forzata interruzione dell'azione de

Ciò premesso, va poi aggiunto, quanto all'operatività dell'art. 599, comma primo, cod. pen., che le conclusioni del Tribunale, secondo il quale non vi è alcun elemento che possa ricollegare l'espressione "scagnozzi di" pronunciata dal "agli esponenti politici della corrente di" tra i quali appunto l'imputato, in primo luogo, muovono dalla premessa che la frase sia stata pronunciata (talché del tutto irrilevanti sono le considerazioni dedicate ai testimoni che non hanno ricordato di averla sentita) e, in secondo luogo, assumono che sarebbe stata diretta nei confronti degli agenti della Digos che stavano intervenendo, confusi dal per addetti alla sicurezza del Presidente

E, tuttavia, tale valutazione riposa sulle dichiarazioni del teste che, nella stessa sentenza impugnata, vengono riportate in questi termini: "se non ricordo male, era riferita anche ad un addetto alla polizia", laddove la congiunzione "anche" esprime esattamente un riferimento ad altri destinatari dell'espressione, che, nella deposizione del teste quale riportata in ricorso, appaiono essere proprio gli esponenti politici che si trovavano vicini al Presidente.

Tali emergenze probatorie avrebbero richiesto un approfondimento argomentativo finalizzato ad escludere con sicurezza, anche alla luce della concitazione del momento, la possibilità che l'espressione adoperata dal potesse, nello specifico contesto del quale si discute, essere indirizzata o percepita come indirizzata anche agli esponenti politici vicini allo

Ma anche con riferimento alla provocazione, è evidente che non è in discussione il tentativo di operare un'intervista in relazione ad un fatto di evidente rilevanza pubblica, certo insuscettibile di essere qualificato come fatto ingiusto, ma piuttosto il modo con il quale, nonostante l'evidente rifiuto dello di rispondere, il giornalista ha insistito nella sua condotta, attraverso la violenza fisica, secondo quanto emerge dal brano della deposizione del teste riportato in ricorso ("si, lo sposta e si inserisce all'interno" dell'autovettura, riferendosi all'autista, spinto via, per allontanarlo dalla portiera che cercava di chiudere).

Del resto, va aggiunto, se la condotta del fosse rimasta nei binari dell'energico e legittimo esercizio del diritto di acquisire informazioni di rilievo pubblico, non si comprenderebbero le ragioni dell'intervento degli agenti della Digos.



Sotto tale profilo si impone un adeguato approfondimento motivazionale e ciò anche in ragione dell'esplicito nesso fra tale condotta e il successivo intervento dell'imputato, che al In definitiva, rimproverava proprio il fatto di "mettere le mani addosso alla gente".

2. In conseguenza, la sentenza impugnata va annullata con rinvio, ai sensi dell'art. 623, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., al Tribunale di Campobasso in diversa composizione, il quale provvederà alla regolazione delle spese tra le parti private, anche in relazione al giudizio di legittimità.

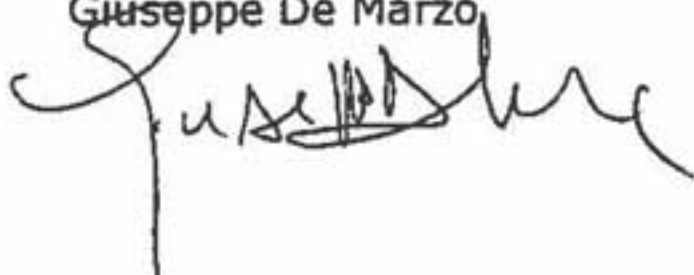
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'applicabilità dell'art. 599, c.p., con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Campobasso.

Così deciso in Roma il 16/10/2015

Il Componente estensore

Giuseppe De Marzo



Il Presidente

Maurizio Fumo

